

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE EX ART. 47 LEGGE 428

Oggi, 27 luglio 2017, presso la sede di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, in Milano, Corso Venezia, n. 47/49 si sono incontrati i seguenti signori:

p. Stroili Oro S.p.A., con sede legale in Amaro (Udine), Viale Valli di Carnia n. 5, il procuratore speciale, Mauro Pecini (di seguito la "**Cedente**"), assistito dall'Avv. Emanuele Barberis

p. Histoire D'Or S.r.l., con sede legale in Firenze, Via della Cernaia, n. 5, Alvaro Cajarelli con delega (di seguito la "**Cessionaria**")

p. Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, Manuela Sangiorgio, (di seguito "**Confcommercio**")
E

per FILCAMS CGIL Milano con delega nazionale Danilo D'Agostino
per Fisascat CISL nazionale Dario Campeotto
per UILTuCS Lombardia con delega nazionale Roberto Pennati
(di seguito le "**OO.SS.**")

La Cessionaria, la Cedente e le OO.SS. sono congiuntamente definite le "**Parti**" e singolarmente la "**Parte**".
Visto l'art. 47 della Legge 29 dicembre 1990 n. 428 e successive modificazioni, le Parti si danno atto di quanto segue

PREMESSO CHE

I in data 12 luglio 2017 la Cedente e la Cessionaria, per il tramite di Confcommercio, hanno inviato alle OO.SS. la comunicazione congiunta di apertura della procedura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della Legge n. 428 del 29 dicembre 1990 e successive modificazioni, con la quale hanno informato le stesse OO.SS. circa la volontà della Cessionaria di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c. all'acquisizione del Ramo di Azienda (come di seguito definito) della Cedente;

II il predetto ramo d'azienda è costituito dall'insieme delle funzioni aziendali e correlati rapporti giuridici e/o contrattuali strettamente funzionali allo svolgimento delle attività di vendita e commercializzazione attualmente svolte presso i punti vendita, a marchio Stroili Oro, di Molfetta, Sesto San Giovanni, Vigevano e Teramo, inclusi tutti i contratti di locazione degli immobili presso cui è svolta detta attività e tutti i n. 17 dipendenti ivi addetti (i "**Dipendenti**" e tutto insieme il "**Ramo d'Azienda**");

III il trasferimento dei Dipendenti afferenti il Ramo d'Azienda alla Cessionaria avverrà - subordinatamente e condizionatamente all'avverarsi di tutte le condizioni contrattuali convenute tra le parti del contratto di cessione del Ramo d'Azienda - indicativamente, negozio su negozio, nel periodo intercorrente tra il 4 settembre 2017 e il 31 ottobre 2017, senza soluzione di continuità e con mantenimento dell'anzianità acquisita alle dipendenze della Cedente, del medesimo CCNL, del livello di inquadramento e del relativo trattamento retributivo (il "**Trasferimento**");

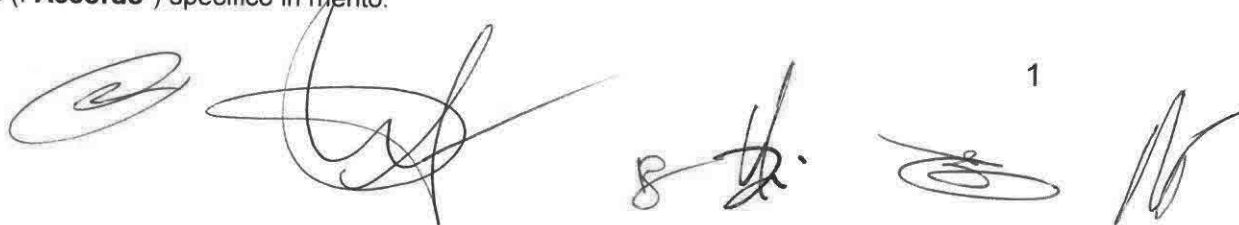
IV la Cessionaria ha, altresì, informato le OO.SS. della necessità di un'armonizzazione della gestione di alcune condizioni e termini del rapporto di lavoro dei Dipendenti afferenti il Ramo d'Azienda con quelli attualmente applicati ai propri dipendenti, ciò anche al fine di rafforzare e consolidare lo spirito di appartenenza e di identità di tutti i suoi dipendenti ed evitare diversificazioni di trattamento per stessi istituti contrattuali;

V successivamente le OO.SS. hanno richiesto alla Cedente e alla Cessionaria l'avvio dell'esame congiunto nell'ambito della procedura;

VI la riunione è stata convocata in data odierna;

VII nel corso dell'incontro sindacale odierno le Parti tutte hanno proceduto ad analizzare compiutamente le motivazioni per il trasferimento di Ramo d'Azienda, già indicate nella comunicazione di avvio della procedura di consultazione sindacale, e le conseguenze dello stesso nei confronti dei Dipendenti trasferiti. Le OO.SS., inoltre, hanno convenuto sull'opportunità evidenziata dalla Cessionaria di cui al punto IV che precede, esprimendo, dopo un approfondito esame delle condizioni contrattuali applicate dalla stessa ai propri dipendenti, la volontà di sottoscrivere un accordo (l' "**Accordo**") specifico in merito.

1



TUTTO CIÒ PREMESSO, le Parti convengono e sottoscrivono quanto segue

1. PREMESSE

1.1. Le Premesse formano parte integrante ed essenziale del presente Accordo.

2. DESTINATARI

2.1. Destinatari del presente Accordo sono tutti e soltanto i Dipendenti attualmente in forza presso la Cedente ed afferenti al Ramo d'Azienda di cui al punto II delle Premesse che verrà trasferito alla Cessionaria indicativamente nel periodo indicato al punto III delle Premesse e subordinatamente alle condizioni ivi richiamate.

3. CONSEGUENZE GIURIDICHE

3.1. I rapporti di lavoro con tutti i Dipendenti facenti parte del Ramo d'Azienda oggetto del Trasferimento di cui al punto III delle Premesse, in organico alla Cedente stessa alla data del Trasferimento, ossia attualmente n. 17 dipendenti, saranno trasferiti senza soluzione di continuità alla Cessionaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 cod. civ. con il mantenimento della attuale sede lavorativa nonché di tutti i diritti e trattamenti economici e normativi acquisiti, salvo quanto espressamente previsto nel presente Accordo.

3.2. Il livello d'inquadramento e gli scatti di anzianità acquisiti da ciascun Dipendente presso la Cedente saranno parimenti mantenuti presso la Cessionaria.

4. CREDITI MATURATI

4.1. Tutti gli accantonamenti economici relativi al rapporto di lavoro dei Dipendenti, in essere con la Cedente e maturati alla data del Trasferimento, quali mensilità aggiuntive, ferie, permessi ed altri istituti diretti e/o indiretti, ivi compreso il T.F.R., saranno trasferiti presso la Cessionaria.

5. FONTI DI DISCIPLINA DEL RAPPORTO

5.1. Alla data di efficacia del Trasferimento i Dipendenti trasferiti manterranno l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi (il "CCNL") di provenienza.

6. ARMONIZZAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

6.1. Si ritiene, altresì, di intervenire sulla gestione delle ferie annuali dei Dipendenti, attualmente distribuite da parte della Cedente su base giornaliera in n. 26 giorni annui. In considerazione della gestione a ore delle ferie annuali applicata dalla Cessionaria, a far data dal Trasferimento i Dipendenti avranno diritto ad un periodo di ferie annuali pari a n. 173 ore, proporzionali all'orario di lavoro effettivo, con cessazione, dunque, della precedente disciplina/prassi di gestione ed utilizzazione delle ferie in essere presso la Cedente.

6.2. Resta inteso che dalla data di Trasferimento la previsione di cui al punto 6.1, sarà parte integrante dei relativi contratti di lavoro dei Dipendenti, con estinzione delle diverse e precedenti pattuizioni.

7. DECORRENZA E APPLICABILITÀ

7.1. Tutto quanto disposto nel presente Accordo troverà definitivo effetto ed applicazione alla data del Trasferimento.

7.2. Le Parti convengono che la disciplina di cui al presente Accordo è complessivamente equivalente rispetto ai trattamenti applicati ai Dipendenti dalla Cedente.

7.3. Le OO.SS. presenti, con la sottoscrizione del presente Accordo, dichiarano che tutti i chiarimenti ricevuti nel corso della presente procedura da parte della Cedente e della Cessionaria sono tali da ritenere un'informazione corretta e completa ai sensi dell'art. 47 della Legge n. 428/90 e successive modificazioni.

7.4. Nel richiamare tutto quanto contenuto nella comunicazione di Cedente e Cessionaria del 12 luglio 2017, le Parti, con la sottoscrizione del presente Accordo si danno atto di aver compiutamente esperito e concluso, a tutti gli effetti, la procedura di cui all'articolo 47, L. 428/90, come successivamente modificato ed integrato.

Letto, confermato e sottoscritto

La Cedente

La Cessionaria

Confcommercio Milano

Filcams CGIL Milano con delega nazionale

Fisascat CISL Nazionale

UILTuCS Lombardia con delega nazionale